

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TEMPIO PAUSANIA

iscritto al R.O.M. del Ministero della Giustizia al n. 821

P.IVA e C.F. 02489400909

Via Limbara, 1 - Palazzo di Giustizia – 07029 TEMPIO PAUSANIA

Tel.e fax 079 671370

e-mail: info@ordineavvocatitempio.it - p.e.c.: organismomediazionetempio@puntopec.it

Il direttivo dell'Organismo di Mediazione, con delibera del 19.12.2023,

ha disposto che,

in attesa della conclusione dei lavori di integrazione del regolamento dell'OdM, in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 150/2023 e del d.l.g.s. 149/2022 art. 7,

si provveda

per i procedimenti di mediazione all'applicazione del seguente tariffario:

Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio.

Se primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi saranno dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5 (con riduzione di un quinto se la mediazione è condizione di procedibilità della domanda)

Ai sensi dell'art. 30: in caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, saranno calcolate con riferimento alla tabella di cui all'allegato A detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, saranno dovute ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione saranno dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, secondo la tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

A seguito dell'entrata in vigore in data 30.06.2023 della riforma Cartabia sui procedimenti di mediazione civile, ex g.l.g.s. 149/2023 art. 7, con il primo incontro la procedura di mediazione verrà senz'altro aperta, con conseguente applicazione dell'indennità di avvio, spese di mediazione e successive competenze.

La modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Organismo sarà integrata con un esempio di procura della firma digitale, osservando che la medesima procura costituisce ipotesi residuale, dovendo sollecitare procuratori e parti a munirsi di firma digitale o dello SPID ai fini della sottoscrizione del verbale di mediazione.

Il responsabile
Avv. Carlo Selis